



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **10:30**.

Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la giunta comunale composta:

COSTA GIUSEPPE	SINDACO	P
TURETTA CRISTINA	VICE SINDACO	P
FAVARO DANIELA	ASSESSORE	P
MARTINELLO MAURIZIO	ASSESSORE	P
TONAZZO STEFANO	ASSESSORE	P

Il Sig. COSTA GIUSEPPE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta ANGELUCCI MARIA nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to COSTA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO
F.to ANGELUCCI MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 328 di reg. pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione viene inserita all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi da oggi, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009

Addì, 30-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELUCCI MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge E' DIVENUTA ESECUTIVA a sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELUCCI MARIA

La presente copia è conforme all'originale.

Addì 30 APR. 2015

L'incaricato

[Signature]



ESECUTIVA IL
11-05-2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa che si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo dovrà essere allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione "a consuntivo" dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 2013 con la quale si procedeva ad una ricognizione delle partecipazioni dell'ente confermando le partecipazioni nelle società Etra Spa, Seta Spa e Farmacia Comunale di Villafranca Padovana Srl e provvedendo contemporaneamente all'alienazione di alcune partecipazioni ritenute non rilevanti per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;

Evidenziato che in data odierna il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, con una quota del 1,268%;
- 2) Servizi Territorio e Ambiente SE.T.A. SpA, con una quota del 0,2%;
- 3) Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l., con una quota del 45%;

Visto il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*" allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

SI PROPONE

- 1) Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di disporre:
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- 3) Di dare atto che tale piano dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale per quanto disposto dall'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra scritta;

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

Di approvare la proposta così come sopra presentata.

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge

DISPONE

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, 30-03-2015

**Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO**

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Limena, 30-03-2015

**Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO**

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

La proposta di piano di razionalizzazione verrà approvata dalla giunta e successivamente sarà predisposta idonea proposta di delibera consiliare nel caso dovesse darsi luogo a cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni

3. Attuazione

Il piano operativo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Limena partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società energia territorio risorse ambientali - Etra s.p.a. 1,27%;
2. Società servizio territorio e ambiente Seta 1,81%
3. Società Farmacia Comunale Srl con una quota del 45%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Limena fa anche parte:

- Ente di bacino Padova 2 (Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbano) partecipazione 1,869%;
- Consorzio Biblioteche Padovane Associate: partecipazione 2,5%;
- A.T.O. Brenta: partecipazione 1,3%

Le partecipazioni attuali rilevanti ai fini del seguente piano sono sintetizzate nella seguente tabella:

Denominazione Società partecipata direttamente dal Comune	quota di partecipazione	Durata dell'impegno	Oneri complessivi a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione	Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo	Incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo
FARMACIA COMUNALE DI Villafranca Padovana S.r.l.	45,00%	31/12/2030	0	1	0
ETRA SPA	1,27%	31/12/2050	0	1	0
SE.T.A. SPA	1,81%	31/12/2020	0	1	0

III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Società energia territorio risorse ambientali - Etra s.p.a

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).

I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere le quote di proprietà di Etra Spa pari a 1,27 %

Si conclude l'analisi con ulteriori dati ulteriori dati:

Numero degli amministratori: _

Numero di direttori / dirigenti: 8

Numero di dipendenti: 785

RISULTATO DI ESERCIZIO		
2011	2012	2013
€ 1.823.478,00	€ 2.039.511,00	€ 4.641.633,00

FATTURATO		
2011	2012	2013
€ 138.283.823,00	€ 136.690.581,00	€ 142.481.813,00

2. Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.A.

La Società Servizi Territorio e Ambiente SE.T.A. S.p.A, è interamente di proprietà dei seguenti n. 47 Comuni e della stessa Società e la quota del Comune di Limena è pari al 1,81 %:

Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce (Padova) - Cittadella (Padova) - Curtarolo (Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) - Limena (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova);

La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa;

Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Se.t.a. Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.

Si conclude l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: _

Numero di direttori / dirigenti: _

Numero di dipendenti: 0

3. Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.rl.

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 17/09/2003 dal Comune di Limena, che ne detiene il 55% delle quote e dal Comune di Limena, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 2 aprile 1968 n. 475 come modificato dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362.

Con delibera n. 7 del 25 febbraio 2013 ai sensi della legge n. 244/2007 il consiglio comunale di Limena ha autorizzato il mantenimento della Società farmacia comunale di Villafranca Padovana s.r.l. in ragione del carattere di interesse generale rivestito dal servizio, del fatto che la suddetta società produce un utile che concorre al finanziamento del bilancio e che la struttura organizzativa prevede un amministratore unico con modesto compenso mensile. Attualmente la farmacia comunale produce un'utile per il comune di Limena di euro 39.050 (anno 2013) e presenta una struttura organizzativa che prevede un amministratore unico e n. 5 dipendenti (media).

La società Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l. assolve compiti essenziali per la collettività delle due comunità territoriali, tra cui quello fondamentale di favorire la concorrenza a vantaggio della collettività in un settore, come quello farmaceutico cui è già stata riconosciuta la natura di servizio pubblico locale a tendenziale rilevanza economica (vedi al riguardo, l'indirizzo già assunto dalle Corti dei Conti Sez. Lombardia 195/2009, 196/2009 e 532/2012, e sez. Marche n.

38/2013 e 43/2013) che tende in via generale ad affermare la natura di servizio pubblico locale, a tendenziale rilevanza economica, dell'esercizio farmaceutico comunale. In particolare così la corte dei conti Marche nel parere n. 57/2013 "l'esercizio in forma di società di una farmacia da parte di un Comune (anche se inferiore a 30.000 abitanti) non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie; d'altra parte gli orientamenti contenuti nei due pareri richiamati dall'Amministrazione richiedente appaiono rispettivamente riferibili a posizioni pregresse (Lombardia 570/2011) ovvero a particolari fattispecie (Lombardia 174/2013)".

I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, prevedono di eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni. L'esercizio dell'attività farmaceutica viene ritenuto necessario per il perseguimento dello sviluppo dei servizi alla persona, e ritenuto indispensabile per il perseguimento di tale finalità istituzionale. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere le quote di proprietà della Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l. pari al 45%;